

# ART. 112 TUB: ELENCO DEI CONFIDI MINORI

Roma

05/07/2016

**Marco Trincia**

Mob.: +39 366 5835247

Mail.: [marco.trincia@bdmaudit.it](mailto:marco.trincia@bdmaudit.it)

# Confidi minori e “vigilanza”

## La vigilanza sui confidi minori:

- ✓ **Organismo (di cui all’art. 112):** soggetto che dovrà tenere l’elenco e che, vigilato dalla Banca d’Italia, avrà poteri di verifica e di intervento sugli iscritti;
- ✓ **Banca d’Italia:**
  - ✓ ruolo e compiti di vigilanza per le materie di tutela e monitoraggio del «credito» quali la trasparenza, la correttezza delle relazioni con la clientela e l’antiriciclaggio;
  - ✓ Monitoraggio e «coordinamento» con l’organismo per lo svolgimento della propria attività di controllo sui confidi minori.

# Confidi minori e “questioni aperte”

## Principali aree di interesse:

- ✓ **Trasparenza:** disposizioni di Banca d'Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, pubblicate a luglio 2015 ed in vigore da ottobre 2015;
- ✓ **Antiriciclaggio:** Decreto 231/2007 e disposizioni di Banca d'Italia in materia di organizzazione, adeguata verifica e modalità operative (diversi regolamenti comunque non di recente modifica, del 2013 le ultime novità introdotte);
- ✓ **Bilanci:** Decreto legislativo 136/2015 per gli Intermediari non IFRS riferite alle regole di bilancio europee (Direttive 2013/34/UE e 86/635/CEE)

## Confidi minori e “questioni aperte”

In particolare con riferimento ai bilanci ed alle informazioni che i soggetti dovranno fornire è possibile analizzare:

- ✓ **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136:** attuazione alla Direttiva 2013/34/UE nella parte relativa ai bilanci d'esercizio ai bilanci consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari;
- ✓ **Disposizioni della Banca d'Italia, “Il Bilancio degli Intermediari non IFRS”:** Banca d'Italia ed il potere di definire le forme tecniche dei bilanci coerentemente con quanto stabilito dal DL 136/2015.

## Decreto legislativo 18 agosto 2015

Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015: **Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136**, recante “Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87”.

## Decreto legislativo 18 agosto 2015

Attuazione alla Direttiva 2013/34/UE nella parte relativa ai bilanci d'esercizio ai bilanci consolidati delle banche e degli altri intermediari finanziari. Il decreto distingue, in due differenti capi:

- ✓ le **disposizioni applicabili agli “intermediari non IFRS”**, che riguardano la disciplina completa del bilancio individuale e consolidato (Capo I - artt. 2 – 37);
- ✓ le **disposizioni applicabili agli “intermediari IFRS”**, rendendo così necessario abrogare e sostituire il D.Lgs. n. 87/1992, precedentemente in vigore (Capo III - artt. 38 – 41).

Il DL riconosce alla **Banca d'Italia** il **potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti**, prevedendo opportune forme di coordinamento con la CONSOB.

# Decreto legislativo 18 agosto 2015

Il decreto detta:

- ✓ i **criteri generali per la redazione e il contenuto della nota integrativa** (artt. 20 e 21);
- ✓ i principi generali per la redazione del bilancio consolidato (artt. 22 – 35) e il contenuto della nota integrativa (art. 36), della relazione sulla gestione (art. 37);
- ✓ le norme applicabili agli «intermediari IFRS» (i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38), in merito alla redazione del bilancio consolidato e al contenuto della relazione sulla gestione (artt. 38 – 41).

## Decreto legislativo 18 agosto 2015

Termine della consultazione ed effettiva applicazione:

- ✓ **Ipotesi «immediata»:** novità da introdursi sin da subito e applicabili al bilancio in corso che si deve chiudere al 31 dicembre 2016, ad eccezione dei dati di flusso che sarebbero prodotti a partire dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017;
- ✓ **Ipotesi «transitoria»:** novità da introdursi sin da subito e applicabili al bilancio in corso che si deve chiudere al 31 dicembre 2016, informativa aggiuntiva prevista per i confidi minori (sezione I Parte D) da rimandare all'esercizio 2017 e informativa «libera».

In ogni caso, al **31/12/2016**, le regole applicabili saranno quelle del **DL 136/2015** coerenti con le Direttive europee (Direttive 2013/34/UE e 86/635/CEE)



# Decreto legislativo 18 agosto 2015

Nulla di nuovo se non maggiore enfasi alla situazione finanziaria (rendiconto) e altre info

## **Art. 2 Redazione dei bilanci:**

- 1. Gli amministratori o altro organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e,...**
- 2. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.**
- 3. Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.**
- 4. Se le informazioni richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.**

# Decreto legislativo 18 agosto 2015

Evidente IASIZZAZIONE  
anche dei bilanci non IAS...

## **Art. 5 Criteri per la redazione dei conti del bilancio:**

**2. Le modalita' di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio.**

**4. Gli atti di cui all'articolo 43 disciplinano le modalita' di applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.**

**8. La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite**

# Decreto legislativo 18 agosto 2015

RICAVI:  
PRO RATA TEMPORIS

## Articoli successivi, principali elementi degni di nota:

✓ Gli interessi sono contabilizzati secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati.

✓ I proventi e gli oneri assimilati agli interessi comprendono in particolare:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza e' portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

# Decreto legislativo 18 agosto 2015

**COSTI:  
ACCANTONAMENTI**

## **Articoli successivi, principali elementi degni di nota:**

✓ I crediti sono valutati considerando il fattore temporale e il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base:

**a) alla situazione di solvibilità dei debitori;**

**b) alla situazione di difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei debitori.**

✓ Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione di cui al comma 4 può inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle di cui alla lettera b) del comma 4, anche in modo forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa.

✓ I criteri di valutazione indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito.

# Decreto legislativo 18 agosto 2015

## La nota integrativa indica:

- ✓ le politiche contabili adottate;
- ✓ informazioni sulle imprese possedute...
- ✓ l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- ✓ il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- ✓ I crediti in sofferenza;
- ✓ le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio, nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

ALTRE INFORMAZIONI:  
MAGGIORI DETTAGLI

# Banca d'Italia: il Bilancio degli Intermediari non IFRS

**Nota integrativa, composizione:**

- 1) Parte A – Politiche contabili;**
- 2) Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale;**
- 3) Parte C – Informazioni sul conto economico;**
- 4) Parte D – Altre informazioni.**

**Ogni Parte è articolata a sua volta in Sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione aziendale: ad esempio, nella Parte D è inclusa la Sezione 1 contenente dettagli informativi dedicati rispettivamente, ai confidi minori e al microcredito.**

# Banca d'Italia: il Bilancio degli Intermediari non IFRS

La **Sottosezione 1.A della Parte D** della nota integrativa dedicata ai **confidi minori** contiene taluni dettagli informativi già previsti dalla disciplina di bilancio dei confidi vigilati:

- i) **dati di stock e flusso sulla qualità creditizia delle esposizioni;**
- ii) **il dettaglio delle garanzie rilasciate per tipologia di rischio assunto (prima perdita, tipo mezzanine, pro-quota);**
- iii) **dati di stock e flusso sulle garanzie in corso d'escussione.**

Inoltre, sono previste ulteriori informazioni (ad esempio, **ripartizione territoriale e settoriale dei debitori garantiti, informazioni sul numero di garanzie rilasciate e sugli associati dei confidi**) utili ad accrescere la trasparenza informativa del bilancio sull'operatività dei confidi, caratterizzata dall'utilizzo anche di **fondi pubblici**.

# Banca d'Italia: il Bilancio degli Intermediari non IFRS

## **Collegamento tra contabilità e bilancio:**

✓Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dagli intermediari devono **consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.**

✓A questo scopo occorre che nel **sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo**; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

✓Analogamente, nel **sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.**



# Banca d'Italia: il Bilancio degli Intermediari non IFRS

## **Alcune definizioni importanti per i confidi 112:**

✓ **Operazioni “fuori bilancio”:** rientrano nella presente categoria, fra l'altro, le **garanzie rilasciate, gli impegni irrevocabili a erogare fondi o a rilasciare crediti di firma.**

✓ **Sofferenze:** per sofferenze si intendono le **esposizioni creditizie per cassa** (ad esempio, finanziamenti e titoli di debito) e **fuori bilancio** (ad esempio, garanzie rilasciate) nei confronti di **soggetti in stato di insolvenza** (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.

✓ **Altre esposizioni deteriorate:** per altre esposizioni deteriorate si intendono le **esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, come definite internamente dagli intermediari.**

# Banca d'Italia: il Bilancio degli Intermediari non IFRS

## **Garanzie e impegni: commissioni e altri proventi**

✓ I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da **iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato (“pro-rata temporis”)**;

✓ Commissioni passive: nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri diversi da quelli indicati nella lettera d) delle istruzioni riguardanti le voci 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “Interessi passivi e oneri assimilati” del conto economico relativi, rispettivamente, ai servizi prestati (es. rilascio di garanzie) e a quelli ricevuti dall'intermediario.

✓ Le commissioni attive percepite sulle garanzie rilasciate, al netto della quota che rappresenta il recupero dei costi sostenuti nell'esercizio di emissione, sono rilevate nel conto economico “pro-rata temporis” tenendo conto della durata e del valore residuo delle garanzie stesse.

# Banca d'Italia: il Bilancio degli Intermediari non IFRS

## **Garanzie e impegni: alcune delle informazioni da produrre**

✓ **Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua:** nella presente tavola occorre indicare l'ammontare dei crediti, dei debiti e delle operazioni “fuori bilancio” ripartiti in funzione delle seguenti fasce di vita residua: a) a vista; b) fino a 3 mesi; c) da oltre tre 3 fino a un anno; d) da oltre un anno fino a 5 anni; e) da oltre 5 anni fino a 7 anni; f) da oltre 7 anni fino a 10 anni; g) oltre 10 anni.

✓ **I crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sono attribuiti alle fasce temporali in base alle previsioni temporali del loro recupero.**

✓ **Le operazioni “fuori bilancio” vanno rilevate in base al metodo della “doppia entrata”, ad eccezione di: a) garanzie finanziarie rilasciate, le quali vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l'escussione; b) garanzie finanziarie ricevute, che vanno rilevate soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si prevede che avvenga l'escussione.**

# Banca d'Italia: il Bilancio degli Intermediari non IFRS

## **Garanzie e impegni: alcune delle informazioni da produrre**

✓ Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti: formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 100, 110, 140, 150, 190, 200 e 250.

✓ Composizione della voce 100 “rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni”: nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 18, commi 4, 5 e 7, del “decreto”.

## **Informazioni specifiche per i CONFIDI MINORI:**

✓ **Informazioni di natura qualitativa:** va fornita una **descrizione delle modalità di monitoraggio del rischio di credito** (ad esempio: la definizione delle esposizioni deteriorate diverse dalle sofferenze; l'utilizzo di strumenti di mitigazione del rischio di credito utilizzati). Va altresì fornita l'informativa di cui all'art. 21, comma 1, lett. h) del decreto.

✓ A queste informazioni qualitative vanno aggiunte **una serie di informazioni da produrre in maniera tabellare MOLTO ESAUSTIVE..**

# Banca d'Italia: Tabelle specifiche per i confidi

## Alcune tabelle:

### A.1 Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni

Operazioni
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria a prima richiesta <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Banche</li> <li>b) Enti finanziari</li> <li>c) Clientela</li> </ul>
2) Altre garanzie rilasciate di natura finanziaria <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Banche</li> <li>b) Enti finanziari</li> <li>c) Clientela</li> </ul>
3) Impegni irrevocabili a erogare fondi <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Banche                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) a utilizzo certo</li> <li>ii) a utilizzo incerto</li> </ul> </li> <li>b) Enti finanziari                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) a utilizzo certo</li> <li>ii) a utilizzo incerto</li> </ul> </li> <li>c) Clientela                             <ul style="list-style-type: none"> <li>i) a utilizzo certo</li> <li>ii) a utilizzo incerto</li> </ul> </li> </ul>
4) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di terzi
5) Altri impegni irrevocabili <ul style="list-style-type: none"> <li>a) a rilasciare garanzie</li> <li>b) altri</li> </ul>
<b>Totale</b>

### A.2 Finanziamenti

Voce	Valore lordo	Rettifiche di valore	Valore netto
Finanziamenti iscritti in bilancio per intervenuta escussione <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Esposizioni deteriorate: sofferenze</li> <li>2. Altre esposizioni deteriorate</li> </ul>			
Altri finanziamenti <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Esposizioni non deteriorate</li> <li>2. Esposizioni deteriorate: sofferenze</li> <li>3. Altre esposizioni deteriorate</li> </ul>			
<b>Totale</b>			

### A.3 Variazione delle esposizioni deteriorate: valori lordi

Causali	Importo
<b>A. Esposizione lorda iniziale</b>	
<b>A.1 di cui interessi di mora</b>	
<b>B. Variazioni in aumento</b>	
B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate	
B.2 interessi di mora	
B.3 altre variazioni in aumento	
<b>C. Variazioni in diminuzione</b>	
C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate	
C.2 cancellazioni	
C.3 incassi	
C.4 altre variazioni in diminuzione	
<b>D. Esposizione lorda finale</b>	
<b>D.1 di cui per interessi di mora</b>	

# Banca d'Italia: Tabelle specifiche per i confidi

## A.4 Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate non deteriorate		Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze		Altre garanzie rilasciate deteriorate	
	Contro garantite	Altre	Contro garantite	Altre	Contro garantite	Altre
	Valore lordo	Accantonamenti totali	Valore lordo	Accantonamenti totali	Valore lordo	Accantonamenti totali
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - garanzie finanziarie a prima richiesta - altre garanzie finanziarie						
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie finanziarie a prima richiesta - altre garanzie finanziarie						
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie finanziarie a prima richiesta - altre garanzie finanziarie						
<b>Totale</b>						

### Rango di rischio assunto:

- ✓ Prima perdita;
- ✓ Mezzanine;
- ✓ Pro quota.

### Importi:

- ✓ Lordi;
- ✓ Accantonamenti
- ✓ .. netti per differenza.

# Banca d'Italia: Tabelle specifiche per i confidi

## A.5 Numero delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità

Tipologia di rischio assunto	Garanzie in essere a fine esercizio		Garanzie rilasciate nell'esercizio	
	su singoli debitori	su più debitori	su singoli debitori	su più debitori
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita - <b>garanzie finanziarie a prima richiesta</b> - altre garanzie finanziarie				
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine - garanzie finanziarie a prima richiesta - altre garanzie finanziarie				
Garanzie rilasciate pro quota - garanzie finanziarie a prima richiesta - altre garanzie finanziarie				
<b>Totale</b>				

### Modalità di escussione:

✓ Prima richiesta;

✓ Altre (sussidiarie).

### Focus:

✓ Sulle garanzie in essere a fine anno;

✓ Sulle garanzie rilasciate nel corso dell'esercizio..



# Banca d'Italia: Tabelle specifiche per i confidi

## A.7 Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock

Tipo Garanzia	Valore nominale	Fondi accantonati
- garanzie finanziarie a prima richiesta		
- altre garanzie finanziarie		
<b>Totale</b>		

## A.8 Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso

Tipo Garanzia	Valore nominale	Fondi accantonati
- garanzie finanziarie a prima richiesta		
- altre garanzie finanziarie		
<b>Totale</b>		

**Su quelle problematiche:**

- ✓ Stock di quelle in escussione;
- ✓ Flusso di quelle escusse.

**E dettaglio:**

- ✓ Sui relativi accantonamenti..

# Banca d'Italia: Tabelle specifiche per i confidi

*A.9 Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze*

Ammontare delle variazioni	Garanzie di natura finanziaria a prima richiesta		Altre garanzie di natura finanziaria	
	Controgarantite	Altre	Controgarantite	Altre
(A) Valore lordo iniziale				
(B) Variazioni in aumento:				
- (b1) trasferimenti da garanzie non deteriorate				
- (b2) trasferimenti da altre garanzie deteriorate				
- (b3) altre variazioni in aumento				
(C) Variazioni in diminuzione:				
- (c1) uscite verso garanzie non deteriorate				
- (c2) escussioni				
- (c3) altre variazioni in diminuzione				
(D) Valore lordo finale				

*A.12 Dinamica delle rettifiche di valore/accantonamenti complessivi*

Causali/Categorie	Importo
A. Rettifiche di valore/accantonamenti complessivi iniziali	
A.1 di cui per interessi di mora	
B. Variazioni in aumento	
B.1 rettifiche di valore/accantonamenti	
B.1.1 di cui per interessi di mora	
B.2 altre variazioni in aumento	
Variazioni in diminuzione	
riprese di valore da valutazione	
di cui per interessi di mora	
riprese di valore da incasso	
di cui per interessi di mora	
cellazioni	

*A.14 Commissioni attive e passive a fronte di garanzie rilasciate nell'esercizio: valore complessivo*

Tipologia di rischio assunto	Commissioni attive		Commissioni passive per controgaranzie ricevute:			Commissioni passive per collocamento di garanzie
	Controgarantite	Altre	Controgaranzie	Riassicurazioni	Altri strumenti di mitigazione del rischio	
Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita						
- garanzie finanziarie a prima richiesta						

# Banca d'Italia: Tabelle specifiche per i confidi

**A.16 Distribuzione territoriale delle garanzie rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)**

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita		Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
	Importo garantito	Ammontare attività sottostanti	Importo garantito	Importo garantito

**A.17 Distribuzione delle garanzie rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)**

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
Sottogruppo 1			
Sottogruppo 2			
Sottogruppo n			
<b>Totale</b>			

**A.19 Stock e dinamica del numero di associati**

	ASSOCIATI	ATTIVI	NON ATTIVI
A. Esistenze iniziali			
B. Nuovi associati			
C. Associati cessati			
D. Esistenze finali			

**A.20 Distribuzione per settore di attività economica degli associati non attivi (numero)**

	Associati non attivi
- Sottogruppo 1	
- Sottogruppo 2	
- Sottogruppo n	
<b>Totale</b>	

**A.21 Distribuzione territoriale degli associati non attivi (numero)**

	Associati non attivi
- Regione 1	
- Regione 2	
- Regione n	
<b>Totale</b>	

**Distribuzione territoriale delle garanzie rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)**

Tipologia di rischio assunto	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita	Garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine	Garanzie rilasciate pro quota
Sottogruppo 1			
Sottogruppo 2			
Sottogruppo n			
<b>Totale</b>			

# Conclusioni

Come abbiamo visto le novità informative sono molte; **ATTENZIONE a non sottovalutare la crescita interna richiesta ai vari soggetti:** per più di una informazione da produrre sono infatti da stabilire le metodologie e le modalità di calcolo che il confidi deciderà di adottare. Alcuni esempi:

- ✓ **PRO RATA TEMPORIS:** come ripartisco le mie commissioni (istruttoria, gestione e rischio..);
- ✓ **GARANZIE DETERIORATE:** come le differenzio e come le monitoro;
- ✓ **ACCANTONAMENTI:** regole sulla determinazione degli accantonamenti e successive modifiche/ripercussioni sul pricing..



**Grazie per l'attenzione**

**Marco Trincia**

Mob.: +39 366 5835247

Mail.: [marco.trincia@bdmaudit.it](mailto:marco.trincia@bdmaudit.it)